

COPIA



CITTÀ DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 87 SEDUTA DEL 28-11-2012

Seduta pubblica di 1ª convocazione

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GALESSOIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZAMPIERIN. 1146 Reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia della presente delibera è affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 12 DIC 2012

al 27 DIC 2012

addì 12 DIC 2012



IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
F.to Garofolin Francesco

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è

DIVENUTA ESECUTIVA

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Attesto che la presente copia riprodotta su n. fogli è autentica e conforme all'originale qui depositato.

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

OGGETTO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E CONSEGUENTE APPROVAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE 133/2008 E DELL'ART. 35 DELLA L.R.11/2010, CON LA PROCEDURA PREVISTA DALLA L.R.61/1985, ART. 50 COMMI 6 E 7 PER LE VARIANTI AL P.R.G. N. 37 - 38 - 39 E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI CON CONSEGUENTE CONFERMA DELLA VARIANTE P.R.G. N. 40 AI SENSI DELLA L.R. 61/1985, ART. 50 DAL COMMA 9 AL COMMA 14.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di novembre alle ore 19.20, presso il Teatro Comunale Polivalente, previa convocazione con avvisi scritti n° 37627 in data 21.11.2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

1) CLAUDIO LUCA	SINDACO
2) BARCARO MASSIMO	CONSIGLIERE
3) BAROLO MAURO	CONSIGLIERE
4) ROSSETTO ARIANNA	CONSIGLIERE
5) PEGORARO ERMANNIO	CONSIGLIERE
6) D'IMPERIO MILENA	CONSIGLIERE
7) GALESSO MICHELE	CONSIGLIERE
8) OTTAVIANO ADRIANA	CONSIGLIERE
9) SALMASO ALESSANDRA	CONSIGLIERE
10) BOZZA SAMUELE	CONSIGLIERE
11) BALDAN SABRINA	CONSIGLIERE
12) BANO GIAN PIETRO	CONSIGLIERE
13) CAMANI VANESSA	CONSIGLIERE
14) PEGE LIDIA	CONSIGLIERE
15) FAGGION DAVIDE	CONSIGLIERE
16) COSENTINO ANDREA	CONSIGLIERE
17) MANZOLINI FLAVIO	CONSIGLIERE

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

Assiste alla seduta il Sig. Giovanni Zampieri, Segretario Comunale.

Il Sig. Michele Galesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio presiede l'assemblea con l'aiuto degli scrutatori Sigg. Barcaro, Ottaviano e Pege.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato iscritto al n° 5 dell'o.d.g..



Deliberazione di C.C. n. 87 del 28.11.2012

Il Presidente propone per l'approvazione il seguente testo di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 06/09/2012 con la quale sono state adottate le seguenti varianti parziali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge con modificazioni con la L. 133/2008 e dell'art. 35 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 11:

- **VARIANTE AL PRG N. 37 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica da zona "V" con destinazione "spazi scoperti di uso pubblico giardini" (Vg) in zona "v" con destinazione "spazi scoperti privati giardini" (vg), e da area a strada in area a parcheggio pubblico (Pp);**
- **la VARIANTE AL PRG N. 38 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area sita in via Rocca Pendice da area assoggettata a Piano Attuativo "Pn14b", che destina l'area a verde sportivo (VVs), ad area residenziale "CR":**
- **la VARIANTE AL PRG N. 39 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area sita in via Ghislandi, da area alberghiera (CH) e residenziale (CR), ad area residenziale (NR 6.1) e ridefinizione del perimetro di intervento;**
- **la VARIANTE AL PRG N. 40 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area individuata con la particella n_218 del fg. 13 nonché di parte della sede stradale ex strada vicinale Fogarolo, da verde agricolo (AbE) a residenziale (CR)**

Precisato che la frase inserita nelle considerazioni dell'Asseverazione idraulica relativa alla sopracitata variante n_40, per mero errore materiale riportava la presente dicitura, *"come già detto in premessa, l'Amministrazione comunale è intenzionata a valorizzare l'area destinata a residenziale ed alberghiera trasformando la parte alberghiera in residenziale mantenendo la cubatura esistente dando quindi la possibilità di un migliore studio della distribuzione dei volumi"*

e che questa frase è stata sostituita, prima dell'invio al Genio Civile per recepirne il relativo parere, con la presente dicitura *"Come già detto in premessa, l'amministrazione comunale è intenzionata a valorizzare l'area destinata a zona agricola e sede stradale in area residenziale anche in considerazione dell'attuale stato già impermeabilizzato e quindi non consono alla coltivazione."*

Dato atto che le varianti sono state depositate a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e della Provincia e dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblico all'albo pretorio del Comune e della Provincia ed in vari luoghi pubblici;

Viste la nota prot n_36419 del 13/11/2012 con la quale il Dirigente del I° Settore dichiara che le varianti n_37 – 38 – 39 in argomento sono state pubblicate all'Albo Pretorio Comunale Reg. Pubbl.



N_740 dal 21/09/2012 al 21/10/2012; e che nei termini previsti è pervenuta una osservazione e successivamente al termine previsto è pervenuta la stessa osservazione sottoscritta da altri soggetti;

Vista la nota prot n_36420 del 13/11/2012 con la quale il Dirigente del I° Settore dichiara che la variante n_40 in argomento è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale Reg. Pubbl. n_739 dal 21/09/2012 al 21/10/2012 e che nei termini previsti è pervenuta una osservazione;

Viste le osservazioni pervenute di seguito elencate:

variante n- 37

- 1) Prot. n. 33678 del 19 ottobre 2012 firme varie
- 2) Prot. n. 35390 del 6 novembre 2012 firme varie (fuori termine)

Variante n- 40

- 3) Prot. n. 30674 del 27 settembre 2012 Carraro Pietro

Considerato che le osservazioni sopra citate sono state analizzate e discusse nella Commissione Urbanistica del 20/11/2012 e contro dedotte sulla base del parere tecnico espresso come risulta dall'allegato al presente atto (allegato A);

Viste le note della Provincia di Padova:

- in data 06/11/2012 prot. N_158468 con cui si comunica che le varianti n_37 – 38 e 39 sono state depositate presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 4/10/2012 e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;
- in data 06/11/2012 prot. N_158454 con cui si comunica che la variante n_40 è stata depositata presso la Segreteria della Provincia a decorrere dal 4/10/2012 e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

Vista la presa d'atto dell'asseverazione di "non necessità della valutazione idraulica" ai sensi della DGRV n_3637 del 13/12/2002 e s.m.i. relativa alle varianti al PRG n_37, 38, 39 rilasciata dall'Unità di Progetto Genio Civile di Padova in data 04/10/2012 prot. N:445399 con la quale viene prescritto al Comune, relativamente alla variante n_39, di introdurre, nelle Norme Tecniche di Attuazione, l'obbligo di dotare la zona oggetto di variante di adeguati volumi d'invaso delle acque meteoriche, dimensionati rispetto alla superficie resa impermeabile, secondo quanto previsto dalla DGRV 2948 del 06/10/2009, che in merito precisa "le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata";



Vista la prescrizione di cui sopra, il cui testo viene riportato nelle N.T.A. all'art. 27, comma 3 della Variante n. 39.

Vista la presa d'atto dell'asseverazione di "non necessità della valutazione idraulica" ai sensi della DGRV n_3637 del 13/12/2002 e s.m.i. relativa alla variante al PRG n_40 rilasciata dall'Unità di Progetto Genio Civile di Padova in data 29/10/2012 prot. N:489987;

Considerato che con nota in data 18/09/2012 è stato chiesto il parere del Parco Regionale dei Colli Euganei in merito alla variante n_38 in quanto l'area coinvolta ricade all'interno del Parco;

Visto il decreto di compatibilità al Piano Ambientale prot. N_185 del 15/10/2012 espresso dal Direttore del Parco Regionale Colli Euganei;

Richiamato l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze dei consigli comunali;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 in data 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. n_ 11 del 16 febbraio 2010;

Visto il testo unico n° 267/2000;

Visto il vigente statuto Comunale;

Visto l'art. 50 comma 6 e 7 della Legge Regionale n_ 61 del 1985 e successive modificazioni;

Considerato:

- **che** le varianti n_37, 38 e 39, in quanto relative a singoli immobili, e non apportanti variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal vigente strumento urbanistico e non interessando zone agricole, non hanno comportato verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata;
- **che** per quanto concerne la variante n_40 in quanto relativa ad area attualmente destinata ad uso agricolo si è proceduto in conformità a quanto previsto dai commi dal 9 al 14 dell'art.50 della legge regionale n_61/1985 e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri di regolarità, riportati in calce al presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000;



Sentita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Il Presidente dichiara aperta la discussione:

OMISSIS

Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia alla trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna;

Il Presidente mette ai voti ogni singola variante come riportato nel deliberato;

Il Presidente passa poi a porre in votazione le sotto indicate osservazioni, precisando che si vota il respingimento delle stesse:

osservazione n.1 e 2

Il Presidente ne dà lettura

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. 5 (Bano, Camani, Cosentino, Faggion, Pege)

Astenuti n. 1 (Manzolini)

Resi ed accertati secondo legge, viene respinta ed avendone il Presidente proclamato l'esito;

osservazione n.3

Il Presidente ne dà lettura

Con voti favorevoli n. 14

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Cosentino, Faggion, Manzolini)

Resi ed accertati secondo legge, viene respinta ed avendone il Presidente proclamato l'esito;

Il Presidente mette infine in votazione l'approvazione delle singole varianti urbanistiche:

DELIBERA

- 1) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge con modificazioni con la legge 133/2008 e dell'art.35 della L.R.11/2010, con la procedura prevista della L.R. 61/1985, art. 50 comma 6 e 7, la VARIANTE AL PRG N. 37 con oggetto: **Variante puntuale al PRG volta alla modifica da zona "V" con destinazione "spazi scoperti di uso pubblico giardini" (Vg) in zona "v" con destinazione "spazi scoperti privati giardini" (vg), e da area a strada in area a parcheggio pubblico (Pp)**, respingendo le osservazioni, composta da:



- ❖ Relazione;
- ❖ Asseverazione Idraulica;
- ❖ Estratto NTA Vigente;
- ❖ Estratto NTA Proposta di Modifica;
- ❖ Estratto NTA Comparativa;
- ❖ Documentazione grafica composta da:
 - Estratto del foglio catastale ed Estratto Carta tecnica regionale;
 - Estratto del P.R.G. vigente e proposta di modifica in scala 1:5000;
 - Estratto del P.R.G. vigente e proposta di modifica in scala 1:2000;

Non partecipano al voto i Consiglieri Bano, Manzolini e Pegè;

Con:

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 3 (Camani, Cosentino e Faggion)

Astenuti n. 0

Resi ed accertati secondo legge;

- 2) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge con modificazioni con la legge 133/2008 e dell'art.35 della L.R.11/2010, con la procedura prevista della L.R. 61/1985, art. 50 comma 6 e 7
la **VARIANTE AL PRG N. 38 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area sita in via Rocca Pendice da area assoggettata a Piano Attuativo "Pn14b", che destina l'area a verde sportivo (VVs), ad area residenziale "CR"**

composta da :

- ❖ Relazione;
- ❖ Asseverazione Idraulica
- ❖ Documentazione grafica composta da:
 - Estratto del foglio catastale ed Estratto Carta tecnica regionale;
 - Estratto del P.R.G. vigente e proposta di modifica in scala 1:5000;
 - Estratto del P.R.G. vigente e proposta di modifica in scala 1:2000;

Con:

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Cosentino, Faggion e Manzolini)

Resi ed accertati secondo legge;

- 3) **di approvare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge con modificazioni con la legge 133/2008 e dell'art.35 della L.R.11/2010, con la procedura prevista della L.R. 61/1985, art. 50 comma 6 e 7
la **VARIANTE AL PRG N. 39 con oggetto: Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area sita in via Ghislandi, da area alberghiera (CH) e residenziale (CR), ad area residenziale (NR 6.1) e ridefinizione del perimetro di intervento**



Composta da :

- ❖ Relazione;
- ❖ Asseverazione Idraulica
- ❖ Documentazione grafica composta da:
 - Estratto del foglio catastale ed Estratto Carta tecnica regionale;
 - Estratto del PRG attuale e proposta di modifica della tavola dei sistemi in scala 1:10.000;
 - Estratto del PRG attuale e proposta di modifica in scala 1:5000
 - Estratto del PRG attuale e proposta di modifica in scala 1:2000;
- ❖ Art. 27 delle NTA attuale
- ❖ Art. 27 delle NTA comparativo
- ❖ Art. 27 delle NTA proposta di modifica integrata con le prescrizioni del Genio Civile

Con

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 4 (Camani, Cosentino, Faggion e Manzolini)

Resi ed accertati secondo legge;

4) **di confermare**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.58 del D.L. 112/2008 convertito in Legge con modificazioni con la legge 133/2008 e dell'art.35 della L.R.11/2010, con la procedura prevista della L.R. 61, art. 50 dal comma 9 al comma 14.

la **VARIANTE AL PRG N. 40** con oggetto: **Variante puntuale al PRG volta alla modifica dell'area individuata con la particella n_218 del fg. 13 nonché di parte della sede stradale ex strada vicinale Fogarolo, da verde agricolo (AbE) a residenziale (CR)**, respingendo l'osservazione,

composta da:

- ❖ Relazione;
- ❖ Asseverazione Idraulica
- ❖ Relazione di incidenza valutazione ambientale
- ❖ Documentazione grafica composta da:
 - Estratto del foglio catastale ed Estratto Carta tecnica regionale;
 - Estratto del PRG attuale e proposta di modifica in scala 1:5000
 - Estratto del PRG attuale e proposta di modifica in scala 1:2000;

Con

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 5 (Bano, Cosentino, Faggion, Manzolini e Pege)

Resi ed accertati secondo legge;

Il Presidente proclama l'esito delle predette votazioni;

5) Di dare atto che le varianti n_37 - 38 e 39 approvate verranno inviate alla struttura provinciale e che acquisteranno efficacia 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune dell'avviso di avvenuta esecutività.



La variante n_40 verrà trasmessa in Provincia per l'acquisizione del parere previsto dal comma 12 dell'art. 50 della Legge Regionale n_61/1985 , e che trascorsi 60 (sessanta) giorni senza che l'organo competente si sia espresso, il Consiglio Comunale procede all'approvazione della variante prescindendo dal parere, ovvero, nel caso venga espresso il parere, approvandola conformandosi al parere stesso.

- 6) di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Unico dei Servizi Tecnici di provvedere con propria determinazione alla presa d'atto dell'adeguamento degli elaborati del P.R.G. vigente alle modifiche introdotte con le varianti in argomento.

Variante n_37	Sunto osservazione	Parere Tecnico	Parere della Commissione Urbanistica e Controdeduzioni del Consiglio Comunale
Prot. N_33678 del 19/10/2012 firmatari vari e prot. N_35390 del 06/11/2012 firmatari vari	1) Gli osservanti, oltre ad una cartellata sul D.M 1444/1968 all'interno della quale si specifica che l'art. 4 prevede il reperimento degli standards all'interno delle singole ZTO, specificano che il detrarre tale area dovrebbe avvenire solo dopo la verifica che all'interno dell'ambito della ex Lottizzazione vi è standards sufficiente per giustificare detta detrazione 2) Gli osservanti con questo punto evidenziano, a Loro avviso, l'inapplicabilità dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 in quanto l'area in esame non può essere inserita tra i "beni pubblici non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissioni".	1) Si ritiene opportuno specificare che l'art. 4 citato già nella sua rubrica "<i>Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee</i>" specifica che la verifica deve essere effettuata per singole ZTO e non per singoli interventi come i ricorrenti interpretano. Per ogni buon conto si rileva altresì che il quartiere preso in considerazione risulta formato, principalmente, da villette uni, bi o trifamiliari quindi con un insediamento nettamente inferiore rispetto ai 150 mc/ab previsto per legge ed utilizzato per le verifiche di dimensionamento. La disciplina urbanistica che prevedeva la suddivisione degli standard di zona per zona risulta ormai superata; prova della avvenuta modifica la si trova nella normativa e nella ormai pacifica e consolidata giurisprudenza in materia con il divieto di realizzazione di piccole aree a verde pubblico e con l'introduzione della monetizzazione degli standards con il fine di realizzare strutture di servizio con una certa consistenza. 2) Necessita specificare che i terreni destinati a verde pubblico dal piano regolatore acquistano la condizione di beni del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico (e, quindi, di beni strumentali al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso) dal momento in cui, essendo stati acquistati da questo in proprietà, sono in concreto utilizzati secondo la destinazione data, non essendo all'uopo sufficiente né il piano	

regolatore generale, che ha solo funzione programmatica e l'effetto di attribuire alla zona una vocazione da realizzare attraverso gli strumenti urbanistici di secondo livello, né il provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione, che individua solo il terreno specificamente interessato dal progetto di destinazione pubblica, né la convenzione di lottizzazione, che si inserisce nella fase organizzativa del processo di realizzazione del programma urbanistico e non nella fase della sua materiale esecuzione. L'area in esame, di certo, non può essere considerata un'area verde attrezzata atta a soddisfare le esigenze degli avventori in quanto in detta area si evidenzia la messa a dimora di poche piante ed una sola panchina, nessun gioco per bambini o altre attrezzature atte a considerare l'area indispensabile al buon andamento della vita di quartiere.

Con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e più specificatamente con l'art. 58. "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" il Governo Nazionale ha voluto dare uno strumento agli Enti Locali atto a far fronte, in questo periodo di crisi, alle necessità finanziarie del comune. Detto strumento che consente la modifica di destinazione d'uso degli immobili al fine di alienarli prende in considerazione il *"rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.....omissis"* e non il dimensionamento degli strumenti di pianificazione, cosa che invece, questa Amministrazione, ha ritenuto opportuno in ogni caso tutelare mediante la verifica del dimensionamento del PRG all'interno del contesto dell'intero territorio garantendo così, abbondantemente, i minimi previsti dal D.M.



	3) Gli osservanti dichiarano l'illegittimità delle scelte del Comune perché prive di motivazione e giustificate unicamente dalla richiesta avanzata dal privato confinante.	n_1444/68 e sue successive modifiche e/op integrazioni. 3) Nella motivazione dell'atto osservato, e degli atti precedenti a questo con gli stessi obiettivi, si evidenzia come "sia palese l'intenzione dell'Amministrazione di procedere alla alienazione delle aree a verde pubblico di cui l'Ente è proprietario per recuperare le risorse necessarie al buon funzionamento del bilancio comunale non solo mediante l'introitare somme derivanti dalle alienazioni ma anche mediante la riduzione delle spese a cui lo stesso è soggetto per la manutenzione di piccole aree che trovavano una logica pianificatoria ai tempi del D.M. 1444 del 1968 o ai tempi delle loro realizzazioni, logica pianificatoria ormai superata". 4) L'amministrazione, come già specificato nel controdire i precedenti punti non ha provveduto alla modifica in lotto edificabile, proprio per evitare un aggravio urbanistico dell'area mantenendo, in questo modo, quel polmone verde esistente, però a cura e spese del privato cittadino. Il futuro acquirente non potrà utilizzare l'area ai fini edificatori in considerazione alla normativa urbanistica che viene inserita proprio con questa variante. 5) L'art 58 del DL 112/2008 convertito con L.133/2008, prevede solo la stesura di un apposito elenco e non vi è specifico obbligo dell'inserimento del valore del bene. Per quanto attiene la procedura di alienazione verrà applicata la normativa vigente. Per detti elencati motivi si propone il <u>non</u> accoglimento dell'osservazione.
	4) I ricorrenti individuano un'ulteriore contraddizione nell'operato dell'amministrazione in quanto l'area non viene modificata in residenziale modifica che avrebbe dato un maggior valore dell'area.	
	5) Viene evidenziato, come profilo di illegittimità, la mancata indicazione del valore dell'area stimato ai fini dell'alienazione	

<i>Variente n_ 40</i>	<i>Sunto osservazione</i>	<i>Parere Tecnico</i>	<i>Parere della commissione Urbanistica e Controdeduzioni del Consiglio Comunale</i>
Prot. N_30674 del 27/09/2012 Carraro Pietro.	1) Chiede che venga riconosciuta una servitù di passaggio a suo favore, se l'area fosse eventualmente alienabile ad altri soggetti.	1) Si ritiene non accoglibile poiché la servitù di passaggio non è un vincolo urbanistico riconoscibile nello strumento di pianificazione. Il riconoscere una servitù, inoltre risulterebbe oggetto di deprezzamento nella vendita.	

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Controdeduzioni delle osservazioni e conseguente approvazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art.58 del D.L. 112/2008, convertito in Legge con modificazioni con la legge 133/2008, e dell'art.35 della L.R.11/2010, con la procedura prevista della L.R.61/1985, art. 50 comma 6 e 7 per le varianti al P.R.G. n 37 - 38 - 39 e Controdeduzioni delle osservazioni con conseguente conferma della variante P.R.G. n_40 ai sensi della L.R. 61, art. 50 dal comma 9 al comma 14.

Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

Parere Favorevole

X

in ordine alla regolarità tecnica.

20/11/2012



IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE
Arch. Patrizio Greggio

COMUNE DI ABANO TERME

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, attesto che la presente copia riprodotta su n. 13 fogli è autentica e conforme all'originale esibiti.

qui depositato.

11 DIC. 2012

Abano Terme, li

 Il Funzionario incaricato dal Sindaco
Vilma Campagnaro